



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 4 / 2022

Lodi 11-01-2022

OGGETTO: DEMETRA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (P. IVA/CUAA: 04143250985) CON SEDE LEGALE IN VIA SABOTINO 18/A A BRESCIA E SITO PRODUTTIVO IN COMUNE DI CASELLE LANDI (LO), CASCINA ISOLA. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del 20/06/2019;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.: “*Norme in materia ambientale*” e in particolare il titolo III-bis della parte seconda “*L'autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*”;
- la “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;
- l.r. n.11 del 21 maggio 2020: “*Legge di semplificazione 2020*”;
- la d.g.r. 3 giugno 2020 n. XI/3206: “*Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei materiali non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 – n.11 'Legge di semplificazione 2020' ”;*

premesso che:

- Demetra Srls avente sede legale in via Sabotino 18/A a Brescia è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale n. REGDE/1050/2014 del 28/10/2014 per l'attività di allevamento intensivo di suini all'ingrasso con peso superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 – b), a seguito di voltura rilasciata con determinazione dirigenziale REGDE/691/2020 del 02/09/2020;

- con determinazione dirigenziale REGDE/112/2021 del 04/02/2021 la Provincia di Lodi ha condotto la verifica di cui all'art. 20, comma 3 della LR 11/2020 mediante applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020, nelle more del riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui sopra;

vista

- la nota della Provincia di Lodi n. prot.11564 del 08/04/2021 con la quale, ritenuto opportuno concludere il procedimento di riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, veniva richiesta documentazione per consentire il completamento dell'istruttoria, consegnata dalla Società con note prot. 17109, 17118 e 17119 del 25/05/2021;
- la nota della Provincia di Lodi n. prot. 21633 del 07/07/2021 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990;

richiamati gli ulteriori elementi salienti dell'istruttoria e i relativi passaggi amministrativi:

- la Società ha integrato quanto richiesto nella nota di indizione della cds (prot.21633/2021) in data 12/07/2021 prot. prov. 22073;
- con nota provinciale n. prot. 26104 del 23/08/2021 è stata formalizzata la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b) e con nota 34622 del 03/11/2021 sono stati richiesti ulteriori chiarimenti;
- la Società ha trasmesso in data 23/09/2021 (prot. prov. n. 29634), 02/12/2021 (prot. prov. n. 38427) e 16/12/2021 (prot. prov. n. 39843) alcune precisazioni, chiarimenti e documentazione finalizzata a completare la compilazione dell'allegato tecnico.

richiamati altresì i seguenti pareri trasmessi dai soggetti interessati:

- ATS Città Metropolitana di Milano - UOC Salute e Ambiente con nota prot. prov. 22649 del 16/7/2021 ha rilasciato il proprio parere di competenza;
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi e Pavia, con nota registrata agli atti provinciali al n. prot. 24221 del 02/08/2021, si è espressa in relazione al Piano di monitoraggio e controllo;

rilevato che come comunicato dal gestore con DSAN ai sensi del DPR 445/2000, assunta agli atti il 12/07/2021 prot.22073, l'attività ha la stessa potenzialità sin dal 1996 e che la Demetra Srls, a cui è stata volturata con REGDE/691/2020 del 02/09/2020 la Determinazione Dirigenziale REGDE/1050/2014 del 28/10/2014 per l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda "La Risaia "srl, non ha alterato la potenzialità originaria;

tenuto conto della relazione finale di Visita ispettiva di ARPA acquisita in atti provinciali al n. prot. 15545 del 16/05/2018;

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

evidenziato che i contenuti della determinazione dirigenziale n. REGDE/112/2021 del 04/02/2021 e del relativo allegato sono stati confermati e aggiornati in sede di istruttoria e che pertanto sono stati integralmente acquisiti nell'allegato tecnico al presente provvedimento;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a

carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel “Quadro F”;

- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 25/05/2021;

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 20/12/2021 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare alla Demetra Srls, avente sede legale in via Sabotino 18/A a Brescia e impianto produttivo in Comune di Caselle Landi (LO), Cascina Isola, (P. IVA/CUAA: 04143250985) il riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b;
2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990, svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;
3. di rammentare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
 - l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
4. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli elaborati grafici “Tavola 1/2:Schema di smaltimento dei reflui. Descrizione fabbricati aziendali e viabilità interna” Nov. 2012- Integrazione 15/11/2021 e Tavola 2/2:Schema indicativo linee produttive ed apparecchiature attinenti l'allevamento Nov. 2012 - Integrazione 15/11/2021;
5. di disporre che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs.46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;
6. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”*;

comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis...”*;

comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”

comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”*;

comma 9: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”*;

7. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

8. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

9. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

10. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

11. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Società Agricola Bertulli Marino e Luigi s.s.
- Comune di Caselle Landi
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia - Lodi,
- ATS Città Metropolitana di Milano
- Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria – UOC Salute e Ambiente

- Dipartimento veterinario.
- Comandi provinciale dei Vigili del Fuoco

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)